



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211-8149-0623326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 5

Roma, 21 Aprile 2009

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Il giorno 06 Marzo 2009, presso la sede della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio in Roma, Viale Tiziano 74, si è riunita così composta:

- Avv. Enrico VALENTINI Presidente
- Avv. Goffredo BARBANTINI Componente
- Avv. Gianluca SIMEONI Componente relatore

per deliberare in ordine al **ricorso presentato da Giampiero LUCANTONI**, avverso la decisione del Giudice Unico Nazionale Hockey In Line del 03/02/2009 di cui al Comunicato Ufficiale n. 36, anno sportivo 2008/2009, con cui è stato comminato al ricorrente:

- il ritiro della tessera

- l'obbligo di risarcire i danni all'U.D.G. quantificati in Euro 220,00;

<< in quanto al termine della gara sferrava un pugno sul viso dell'arbitro che si stava dirigendo verso lo spogliatoio, facendolo cadere a terra procurandogli una ferita lacero-contusa al labbro superiore saturata con un punto, e provocando il danneggiamento degli occhiali da vista >>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il **primo motivo di impugnazione** - violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del Regolamento di Giustizia e Disciplina - l'appellante contestava l'identificazione dell'autore dell'aggressione subita dall'arbitro di cui al referto di gara, affermando, di contro, la propria estraneità ai fatti.

A sostegno della propria tesi il Lucantoni sosteneva:

- che la propria uscita anzitempo del campo di gioco rende inverosimile un contatto con l'arbitro;
- che la versione dei fatti riportata dall'U. D. G non è comprovata da testimonianze;
- che dalla mancanza di sanzione a carico della società ospitante, per omessa assistenza all'arbitro da parte dei suoi dirigenti sino all'uscita dell'impianto di gioco, dovesse scaturire un confronto con il dirigente preposto ovvero l'indizio di una condizione ambientale di non pericolosità per l'arbitro, ovvero ancora l'inizio dell'uscita solitaria dell'arbitro e della mancanza di testimoni a supporto del referto.

Il ricorrente rappresentava, fra l'altro, una lunga conoscenza (15 anni) con il Sig. Petillo (U. D.G.) e la personale acredine dello stesso verso di lui quale probabile causa dell'identificazione.

Con il **secondo motivo di impugnazione** il ricorrente contestava la violazione dell'art. 71 del regolamento, relativo alla comunicazione dei provvedimenti disciplinari ed all'indicazione dei termini e dell'autorità competente per la proposizione dell'impugnazione, la quale avrebbe leso il proprio diritto di difesa.

Concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato, con l'ulteriore richiesta di essere sentito personalmente ed allegando al ricorso , fra altro, dichiarazioni spontanee rese da persone informate sui fatti.

.../..

All'udienza del 16 febbraio 2009 veniva ascoltato il ricorrente, il quale ribadiva, nella sostanza, le tesi sostenute nel ricorso introduttivo, riferendo di essersi allontanato dagli spogliatoi in compagnia dello zio Sig. Giovanni Pagano e dell'amico Sig. Giuliano Ilardi.

All'udienza del 06 marzo 2009 venivano sentiti i testimoni

DIRITTO

Le considerazioni svolte dall'appellante nel ricorso in merito alla sua identificazione quale autore dell'aggressione appaiono assunti apodittici ovvero argomentazioni deduttive prive di fondamento logico e di pregio giuridico.

In secondo luogo, **le affermazioni sperte in udienza dal ricorrente e le testimonianze rese non appaiono idonee ad inficiare la ricostruzione dei fatti operata dall'Ufficiale di Gara nel referto (ulteriormente ribadita e precisata nell'audizione in udienza), referto che gode di fede privilegiata e non necessita di prove testimoniali a supporto.**

In ogni caso le testimonianze assunte non appaiono sufficienti a porre nel dubbio l'esattezza del resoconto arbitrale.

Riguardo alla censura della lesione del diritto di difesa, questa critica appare superata dalla tempestiva presentazione di un ampio ed articolato ricorso e dallo svolgimento di un'attenta fase istruttoria che ha consentito al ricorrente di ulteriormente dedurre ed ha registrato l'audizione di due persone testimoni dei fatti, oltre quella dell'Ufficiale di Gara vittima delle lesioni ed autore del referto.

La deposizione del teste Cristiano Pecchioli appare di scarsa attendibilità e rilevanza: egli afferma che il Lucantoni non era nei pressi dell'arbitro al momento dell'aggressione ma riferisce di aver scambiato alcune battute con lui pochi passi prima della stessa. Decisivo appare, tuttavia, che egli ammette di non aver visto l'aggressione, e dunque l'aggressore, ma di essersi voltato dopo che questa fosse avvenuta, precisando in aggiunta che era buio.

Del pari la deposizione del teste Giuliano Ilardi si dimostra di scarsa attendibilità e rilevanza: egli afferma di essersi incontrato con il Lucantoni dopo la partita e di essersi incamminato con lui verso l'uscita, tuttavia, colloca il racconto in un frangente temporale non compatibile con i tempi certi della partita e delle fasi successive.

Anch'egli, inoltre, ammette di non aver visto l'aggressione, di non ricordare se in quel momento dell'uscita avessero incrociato qualcuno ed afferma di non aver notato nulla di anormale o colluttazioni. D'altra parte si consideri che l'aggressione è consistita in un solo colpo, violento, repentino quanto improvviso, sferrato nel camminare alla persona che viene incontro.

Infine, nel considerare l'**entità della pena inflitta**, preme evidenziare che il compimento di atti di violenza connotato da una pericolosità intrinseca, per di più al di fuori dall'agonismo presente nelle fasi gioco, assume un particolare ed evidente disvalore sportivo.

Inoltre, questa Commissione ritiene che meritino di essere tenuti in debita considerazione i **precedenti specifici a carico del Lucantoni**, il quale, di contro, tiene a sottolineare nel ricorso di non avere riportato sanzioni disciplinari nelle ultime quattro giornate del Campionato.

Con il Comunicato Ufficiale n. 19, in data 12.04.2001, veniva sanzionato in quanto reagiva ad un fallo colpendo l'avversario con pugni e calci.

Con il Comunicato Ufficiale n. 80, in data 17.02.2005, veniva sanzionato in quanto, senza apparenti, validi motivi, aggrediva violentemente sia i giocatori della squadra avversaria che i propri compagni accorsi per calmarlo.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
- Conferma le sanzioni comminate con la decisione del Giudice Unico Nazionale Hockey In Line del 03/02/2009 di cui al Comunicato Ufficiale n. 36, anno sportivo 2008/2009;
- Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

F.to Avv. Enrico VALENTINI
F.to Avv. Goffredo BARBANTINI
F.to Avv. Gianluca SIMEONI